



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

**VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni"*;

**VISTA** la Legge 17 luglio 2006, n. 233 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"*;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"*, in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. h;

**VISTA** la Legge 23 marzo 2001, n. 93, *"Disposizioni in campo ambientale"* e, in particolare, l'art.17, comma 3;

**VISTO** l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art. 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;



**VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

**VISTO** che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

**VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

**VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986;

**VISTO** il Decreto del Segretario generale 13 febbraio 2019, prot. 21/SG, con il quale è stata istituita la "Commissione per le associazioni ambientaliste" ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349;

**VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione "A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali - Organizzazione Europea Protezione Animali - Ambiente" in data 12 ottobre 2017, acquisita al prot.3083/SG del 2 novembre 2017, tesa ad ottenere la sua individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della Legge n.349/86;

**VISTA** la nota del 24 aprile 2018, di cui al prot.1682/SG, con la quale il Segretariato generale di questo Ministero ha richiesto all'Associazione istante di far pervenire la documentazione integrativa relativamente a criticità riscontrate in ordine ai requisiti sia per un ordinamento interno democratico, sia per l'attività di protezione ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno cinque medesime regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato presenza;

**VISTA** la nota acquisita al prot.2564/SG del 26 giugno 2018, con la quale l'Associazione istante ha chiesto una proroga dei tempi indicati per ottemperare agli adempimenti richiesti;

**VISTA** la nota di cui prot.2618/SG del 28 giugno 2018 con la quale il Segretariato generale ha concesso tale proroga;

**VISTE** le note acquisite rispettivamente al prot.2963/SG del 25 luglio 2018 e al prot.3102/SG del 2 agosto 2018 con cui l'Associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e parte della documentazione richiesta;

**VISTA** la nota del 24 gennaio 2019 prot.338/SG con la quale il Segretariato generale ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato art. 13, dando facoltà all'Associazione di presentare una documentazione esplicativa, non risultando di fatto superate le criticità riferite sia al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico, sia al requisito fondamentale sulla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato presenza;

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

COD. 2590XC0098

ROMA, 01/11/2019 SPA



**CONSIDERATO** il mancato riscontro, da parte dell'Associazione "A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A. Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali - Organizzazione Europea Protezione Animali - Ambiente", alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n° 241/90;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dalla citata Commissione per le associazioni di protezione ambientale, riunitasi in data 6 maggio 2019, con verbale prot. 2813/SG/2019, contrario all'individuazione dell'associazione "A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A. Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali - Organizzazione Europea Protezione Animali - Ambiente", non riscontrando i previsti requisiti fondamentali riferiti alla democraticità statutaria e alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza;

**CONSIDERATO**, in particolare, che non sono state proposte argomentazioni ulteriori rispetto ai seguenti motivi ostativi:

- assenza della riserva di un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere, in ossequio al principio costituzionale (art.51 Cost.) dell'uguaglianza di genere di cui al "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" D. Lgs. n° 198/2006 e così come precisato nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato datato 11 ottobre 2011 - consultabile sul sito istituzionale del Ministero, punto 4 lett.D. Si aggiunga che, in via derogatoria, sulla base di congrue giustificazioni fornite dalla organizzazione richiedente, verrebbe valutato se gli organi direttivi fossero composti in maggioranza da membri elettivi con un incarico a tempo determinato, da rinnovare, alle scadenze prefissate, con rispetto dell'equilibrio di genere;
- Art.16 "L'assemblea è il massimo organo deliberante ed ha il compito...di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa con la presenza e il voto di almeno 3/4 dei soci...in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti..." Si evidenzia che quest'articolo è inserito nel CAPO III sull'Amministrazione periferica. Quindi, deducendo che dia disposizioni afferenti all'assemblea dei soci iscritti alle sezioni provinciali, nello statuto mancherebbe un articolo simile che definisca invece i compiti, i quorum costitutivi e deliberativi, e quanto disposto dal codice civile, riferiti all'Assemblea generale facente parte degli organi dell'amministrazione centrale, organo sovrano dell'Associazione;
- Art. 24 - "Tutti i Soci rientranti nelle varie categorie hanno diritto al voto, fatta eccezione per i Soci Onorari, per i Soci Giovanili e per i Soci Simpatizzanti"; ebbene, la mancata attribuzione del diritto di voto ad una particolare categoria di soci, nello specifico ai soci Giovanili, Onorari e Simpatizzanti configura la mancanza di un'effettiva dialettica democratica, non dando la possibilità a tutti gli associati di esprimere liberamente il proprio voto;
- nell'articolato statutario risultano mancanti gli articoli n.36 ed n.37;
- in riferimento, invece, all'azione di protezione ambientale svolta dall'associazione, si rileva l'assenza, agli atti, di una dettagliata relazione riferita all'attività svolta, in cui vengano illustrate chiaramente le azioni di protezione ambientale svolte dall'associazione nel triennio precedente l'istanza, evidenziandone le date di svolgimento ed i territori interessati e suddividendo tali attività per anno e per regione, così come chiaramente specificato nella modulistica scaricabile dal sito istituzionale. Inoltre, dalla documentazione inviata a supporto di detta attività non si riscontra un'azione rilevante di protezione ambientale, continuativa, nelle medesime cinque regione nel triennio precedente l'istanza.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

COD. 2590XC0098

ROMA, 2014-1P28 SPA



**CONSIDERATO** che il riconoscimento ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86 è riservato alle sole associazioni che rispecchino fedelmente i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che le difformità tra lo Statuto ed il codice civile sono ritenute vizi di natura sostanziale e obbligano l'associazione richiedente ad apportare le relative modifiche statutarie, pena il rigetto dell'istanza;

**CONSIDERATA** l'assenza, agli atti, di una dettagliata relazione riferita all'attività svolta, in cui vengano illustrate chiaramente le azioni di protezione ambientale svolte dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza, evidenziandone le date di svolgimento ed i territori interessati; inoltre, dalla documentazione inviata a supporto di detta attività non si riscontra un'azione rilevante di protezione ambientale, continuativa, in cinque medesime regioni nel triennio precedente l'istanza;

**CONSIDERATO** che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad allegare all'istanza tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione e che questo adempimento costituisce un onere a carico dell'istante;

**CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato art. 13 della Legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

**ACQUISITA** la proposta del Segretario generale contraria all'individuazione, di cui all'art.13 della Legge n. 349/86 e ss.mm.ii., in conformità al parere della citata Commissione, espresso in tal senso nella riunione del 6 maggio 2019, verbale prot.2813/SG/2019, nei confronti dell'Associazione denominata "A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A. Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali - Organizzazione Europea Protezione Animali - Ambiente";


**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge 349/86 presentata dall'associazione "A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A. Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali - Organizzazione Europea Protezione Animali - Ambiente";

## DECRETA

### Articolo 1

1. È respinta l'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge 349/86 presentata dall'associazione denominata "A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A. Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali - Organizzazione Europea Protezione Animali - Ambiente" con sede legale a Paola (CS) in via Capo Colonna n. 6, C.F. 98089870784.
2. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso innanzi al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione a cura del Segretariato generale del Ministero e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sergio Costa



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

COD. 259UXC0098

ROMA, 20/4 - 1728 SPA

